

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 177/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 68/CGF – RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2009

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Giorgio Cherubini - Componenti;  
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

##### **1) RICORSO DEL SIG. PECORARO ANTONIO AVVERSO LODO ARBITRALE N. 78/89 SEGUITO CONTROVERSIA INSORTA IN ORDINE ALL’ACCORDO ECONOMICO TRA IL RECLAMANTE E L’A.S.D. LUCO CANISTRO S.R.L. (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 7 del 27.6.2009)**

Il signor Pecoraro Antonio ha rappresentato di aver concluso un accordo economico, in qualità di allenatore della società Luco Canistro, in base al quale avrebbe avuto diritto alla corresponsione di determinate somme. Ha lamentato che nel concreto dette somme non gli sarebbero state puntualmente ed integralmente corrisposte dalla società.

Sulla base di tali premesse, ha adito il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. ricorso del 14.2.2009) al fine di ottenere il riconoscimento della propria pretesa.

Il Collegio, con una ricostruzione puntuale della vicenda che prendeva le mosse dalle controdeduzioni della società Luco Canistro, la quale documentava gli avvenuti integrali versamenti di quanto dovuto all’allenatore ricorrente, rigettava con decisione inappellabile (n. 78/89) il ricorso.

La decisione veniva comunicata all’interessato il 3.7.2009.

In data 20.9.2009 il signor Pecoraro proponeva, avanti il medesimo Collegio arbitrale, istanza di annullamento e revoca del lodo, nel contempo chiedendo la concessione della deroga alla clausola compromissoria per adire la Giustizia ordinaria.

Il 22.9.2009 la segreteria del Collegio adito segnalava che la richiesta di revoca poteva essere inoltrata solo alla Corte di Giustizia Federale e la richiesta di deroga alla clausola compromissoria alla Presidenza della F.I.G.C..

Il 12.10.2009 veniva trasmessa a questa Corte istanza di annullamento e revoca del lodo arbitrale con atto che porta in calce il nome dell’interessato ma che non è dal medesimo sottoscritto. Detto atto è indirizzato altresì all’A.I.A.C..

Osserva la Corte come il rimedio proposto sia sotto svariati motivi inammissibile.

In primo luogo non vi è alcuna certezza sulla provenienza dell’atto di revocazione non essendo lo stesso sottoscritto.

A prescindere da tale assorbente considerazione, si rileva che la Corte appare essere competente per le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva nei termini espressamente indicati dall’art. 39 C.G.S., termini che nello specifico non appaiono essere stati rispettati.

Infatti, a fronte della comunicazione del lodo in data 27.6.2009 effettuata il 3.7.2009, la prima istanza di revoca e/o annullamento è stata inviata allo stesso Collegio il 20.9.2009 ed a questa Corte il 12.10.2009.

Ancora non è stata rispettata la procedura prevista in quanto il suddetto atto non è stato nemmeno inviato alla controparte, così come appare pacifico dall'epigrafe dell'atto stesso che in indirizzo riporta oltre agli organi federali aditi, solo ed esclusivamente la A.I.A.C. e non la società Luco Canistro; né è stata versata la tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Pecoraro Antonio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DELL'A.S.D. HINTERREGGIO AVVERSO LE SANZIONI:**

**A) SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 5 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**

**B) AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**

**C) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.4.2010 AL SIG. PELLICANÒ FRANCESCO,**

**SEGUITO GARA HINTERREGGIO/ROSARNO DEL 25.10.2009**

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009)

A seguito del ricorso proposto dal signor Francesco Pellicanò, in proprio e quale presidente della A.S.D. Hinterreggio, con sede in via Ravagnese Superiore di Reggio Calabria, con il quale venivano impugnate contestualmente due decisioni del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, pubblicate sul Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009:

- la prima che infliggeva alla società Hinterreggio la squalifica del campo di gioco per 5 gare effettive da disputarsi in campo neutro nonché una ammenda di €3.000,00;

- la seconda che disponeva a carico del Francesco Pellicanò, nella sua qualità di Presidente della società Hinterreggio, la inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.4.2010.

Premesso in fatto che la sanzione a carico della società Hinterreggio veniva irrogata nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “ Per avere, al termine della gara, propri sostenitori, indebitamente presenti nell'area antistante gli spogliatoi inveito contro gli Ufficiali di gara ed aggredito i medesimi, cagionando agli Assistenti Arbitrali contusioni in diverse parti del corpo (mani e torace)” ; e che la inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.4.2010 nei confronti del Pellicanò era stata disposta nel provvedimento impugnato con la seguente motivazione: “ Benché inibito, ex art.19, comma 1, lett. h) C.G.S., con Com. Uff. n. 51 del 7.10.2009, al termine della gara entrato sul terreno di gioco ordinava ai calciatori della propria squadra di non effettuare la procedura fair-play e, nella circostanza, definiva gli ufficiali di gara con termini improntati ad estrema trivialità.

Nel mentre poi il Direttore di gara si apprestava a fare rientro nello spogliatoio, dapprima lo apostrofava con espressioni ingiuriose e, dopo i ripetuti tentativi di aggressione non riusciti per l'intervento delle Forze dell'Ordine, si scagliava nuovamente contro il medesimo e lo colpiva con un calcio alla gamba sinistra cagionandogli “persistente dolore e trauma contusivo”.

Preso atto che nel reclamo si contestano i fatti addebitati al Presidente della società Hinterreggio nel referto arbitrale e si sostiene che gli eventi disdicevoli avvenuti nel corso dell'incontro erano da addebitarsi esclusivamente ai tifosi della squadra avversaria (il Rosarno) adducendo a sostegno una non meglio specificata prova televisiva.

Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata trovano pieno riscontro negli atti del procedimento, mentre la prova televisiva a cui si riporta il ricorrente non può avere alcun peso perché non ricorrono le condizioni (art. 35 C.G.S.) per la sua eventuale utilizzazione.

Osserva che:

1) il ricorso nella parte concernente le società sportiva Hinterreggio è inammissibile perché proposto dal Pellicanò nella qualità di Presidente della società predetta, funzione che non poteva esercitare in quanto era in corso la inibizione in precedenza comminatagli; 2) per quanto riguarda il ricorso proposto dal Pellicanò in proprio, questa Corte, utilizzando i poteri conferiti dall' art. 37, comma 4 C.G.S., ritiene che il comportamento del Pellicanò integrato dalla sua indebita presenza (era già stato inibito) sul campo di gioco e negli spogliatoi; dai ripetuti tentativi di aggressione all'arbitro e dalle percosse infine a quest'ultimo inflitte; il tutto nonostante fosse stato già inibito, meritino una sanzione più grave di quella irrogata dal Giudice Sportivo e fissa un nuovo termine di inibizione a carico del Pellicanò fino al 28-10-2012.

Peraltro questa Corte non può ignorare quanto segnalato dagli osservatori arbitrali nel loro rapporto circa il comportamento dei tifosi del Rosarno nell'intervallo e a fine gara e ritiene pertanto di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale per ogni opportuno accertamento al riguardo.

Per questi motivi la C.G.F. esaminato il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Hinterreggio di Reggio Calabria rispettivamente:

- dichiara inammissibile il ricorso della società per i punti a) e b);
- respinge quello relativo al punto c) rideterminando la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Pellicanò Francesco fino al 28.10.2012.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti in ordine agli episodi accaduti nell'intervallo della gara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano - Componenti;  
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

### **3) RICORSO DELL'A.C.D. RIVOLI AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. SCOLA MICHELE;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. TASSANO ANTONIO,**  
**SEGUITO GARA ALBESE/RIVOLI DEL 18.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 21.10.2009)

L'A.C.D. Rivoli ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, del 21.1.2010 con la quale è stata comminata la:

- squalifica per 4 gare effettive al sig. Scola Michele;
- squalifica per 4 gare effettive al sig. Tassano Antonio per avere, il primo, tentato di aggredire fisicamente un calciatore della società Albese minacciandolo al contempo con frasi dal contenuto ingiurioso; il secondo per aver istigato alla violenza i propri calciatori e tentato, insieme al sig. Scola, di aggredire calciatori e dirigenti della squadra avversaria ed inveito, altresì, contro la terna arbitrale.

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe errato nell'infliggere un provvedimento ritenuto eccessivamente penalizzante in quanto i tesserati sanzionati avrebbero unicamente rivolto espressioni volgari accompagnate da gesti scomposti ma non minacciosi nei confronti del calciatore avversario e della panchina occupata dalla società ospitante e per questo richiede una attenuazione delle sanzioni irrogate.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Infatti non vi è motivo per distaccarsi dal rapporto stilato dall'arbitro della gara che ha puntualmente riportato i fatti accaduti.

La decisione del Giudice Sportivo è congrua e pienamente commisurata al comportamento tenuto dai soggetti sanzionati.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Rivoli di Rivoli (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma l'11 marzo 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete